



Al dott. **Sandro Raimondi**  
Difensore civico della Provincia autonoma di Trento

per conoscenza

Al sig. **Gianni Marzi**  
Sindaco di Comune di Calceranica al lago

Alla sig.ra **Nadia Ferrari**  
Referente e prima firmataria della petizione

Rovereto, 18 giugno 2026

**Oggetto: Fascicolo n. 277/26 – Osservazioni dell'Associazione Più Democrazia in Trentino in merito alla trattazione della petizione prot. n. 2250/2026 del Comune di Calceranica al Lago**

Egregio dott. Raimondi,

facciamo seguito alla documentazione trasmessa dal Comune di Calceranica al Lago in data 17 giugno 2026 nell'ambito del fascicolo n. 277/26, della quale l'Associazione Più Democrazia in Trentino è stata messa cortesemente a conoscenza.

Desideriamo anzitutto esprimere apprezzamento per la disponibilità dimostrata dall'amministrazione comunale nel condividere una copiosa documentazione tecnica e amministrativa relativa al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, alla corrispondenza intercorsa con gli operatori di telecomunicazione, agli atti di iniziativa consiliare e ai verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale.

Tuttavia, dalla lettura della nota trasmessa emerge come la questione oggetto della segnalazione originaria – e cioè la corretta trattazione della richiesta prot. n. 2250/2026 quale petizione ai sensi dello Statuto comunale – sia stata affrontata soltanto in modo marginale e, a nostro avviso, incompleto rispetto alle questioni sollevate dai cittadini.

Nella nota a firma del Sindaco, al punto 3 ("Valutazione della segnalazione prot. 2250/2026 – Rif. 7"), si riporta infatti il parere dell'Ufficio Segreteria secondo cui la richiesta non

possederebbe i requisiti formali della petizione previsti dall'articolo 5 dello Statuto comunale, in ragione dell'assenza di autenticazione delle firme e della presenza di firmatari non residenti.

Sul punto riteniamo opportuno formulare alcune osservazioni.

La petizione rappresenta uno degli istituti fondamentali di partecipazione previsti dagli ordinamenti democratici contemporanei ed è riconosciuta a tutti i livelli di governo, dalle istituzioni europee agli enti locali. Lo stesso Statuto comunale di Calceranica al Lago prevede che, per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo possano rivolgere al Comune istanze, petizioni e altre forme di partecipazione.

Non risulta tuttavia che lo Statuto comunale richieda l'autenticazione delle firme quale condizione di ammissibilità della petizione. Peraltro, tale adempimento costituisce un aggravio burocratico che non trova riscontro nella disciplina generalmente applicata agli istituti petizionali a livello europeo, nazionale, provinciale e comunale.

La previsione di oneri formali eccessivamente gravosi per l'esercizio dei diritti di partecipazione politica è stata peraltro oggetto di censura anche in sede internazionale. In particolare, il *Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite*, nelle proprie osservazioni adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del Protocollo opzionale al *Patto internazionale sui diritti civili e politici* (comunicazione n. 2656/2015), ha ritenuto che taluni requisiti procedurali imposti dall'ordinamento italiano per la promozione di referendum popolari costituissero una restrizione sproporzionata dei diritti garantiti dall'articolo 25 del Patto, sollecitando lo Stato italiano ad adeguare la propria legislazione. Pur trattandosi di una fattispecie differente, il principio affermato dal Comitato appare rilevante anche nel caso in esame, in quanto richiama la necessità che gli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini siano proporzionati e non si traducano in ostacoli ingiustificati all'esercizio degli strumenti di partecipazione democratica.

La richiesta di autenticazione delle firme appare pertanto difficilmente conciliabile sia con il dato statutario sia con il principio generale del *favor participationis* che dovrebbe orientare l'interpretazione e l'applicazione degli istituti di partecipazione popolare.

Si osserva inoltre che, secondo quanto riportato nell'allegato "Rif. 7", i sottoscrittori sono stati identificati mediante l'indicazione degli estremi del documento di identità, operazione che eccede essa stessa la prassi normalmente adottata per le petizioni popolari.

Quanto alla presenza di sottoscrittori non residenti, tale circostanza non appare idonea a compromettere l'ammissibilità dell'iniziativa. Dalla documentazione trasmessa emerge infatti che il numero dei residenti nel Comune di Calceranica al Lago supera comunque ampiamente la soglia minima di cinquanta sottoscrittori prevista dall'articolo 5 dello Statuto comunale. In termini strettamente procedurali, sarebbe stato sufficiente escludere dal computo gli eventuali firmatari non residenti, senza che ciò producesse alcun effetto sull'ammissibilità della petizione.

La partecipazione di soggetti non residenti può semmai essere letta quale indice dell'interesse diffuso suscitato dalla questione oggetto dell'iniziativa, concernente un

contesto ambientale e paesaggistico che presenta rilevanza ben oltre i confini amministrativi del Comune.

Sulla base delle considerazioni relative al vaglio di ammissibilità, permane pertanto una questione procedurale che riteniamo particolarmente rilevante. Dalla documentazione acquisita non risulta infatti che la petizione sia stata inserita quale specifico e autonomo punto all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Pur potendo sussistere collegamenti tematici con atti di iniziativa consiliare riguardanti la medesima materia, riteniamo inopportuno sovrapporre o assorbire atti di iniziativa popolare all'interno di procedimenti originati da soggetti istituzionali. Le due tipologie di atti hanno infatti origine, natura e finalità differenti e, proprio per questo, meritano una trattazione distinta e riconoscibile, nel rispetto delle disposizioni statutarie e dei principi di trasparenza, partecipazione e leale collaborazione tra amministrazione e cittadini.

Le considerazioni sopra esposte si inseriscono in una problematica più generale che l'Associazione Più Democrazia in Trentino ha avuto modo di rilevare in numerose amministrazioni comunali del territorio. Le criticità concernenti il corretto trattamento delle petizioni popolari riguardano frequentemente tutte le fasi del procedimento: il vaglio di ammissibilità, la classificazione dell'atto, la registrazione e catalogazione, la pubblicazione, la conservazione documentale, la tutela della riservatezza dei sottoscrittori e la formale conclusione dell'iter.

Confidiamo pertanto che il Suo autorevole intervento possa contribuire non soltanto alla definizione del caso specifico, ma anche a promuovere una riflessione più ampia presso il legislatore regionale e le amministrazioni comunali affinché gli istituti di partecipazione popolare siano disciplinati e applicati con maggiore rigore, uniformità e attenzione ai diritti politici dei cittadini.

Ringraziando per l'attenzione e per il lavoro svolto dal Suo Ufficio, porgiamo cordiali saluti.

Alex Marini  
Associazione Più Democrazia in Trentino